

7. In occasione dell'elaborazione del 12° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2014, si terrà conto delle seguenti indicazioni:

esplicitare gli obiettivi e i criteri che sovrintendono all'inserimento o alla esclusione dal Programma infrastrutture strategiche di ogni singola infrastruttura o programma infrastrutturale. Per i programmi si dovrà riportare in apposito allegato l'elenco degli interventi, identificati dal relativo Codice unico di progetto, che riporti costi, disponibilità e stato di attuazione;

riportare nel 12° allegato che, come previsto all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo n. 228/2011, costituisce il Documento pluriennale di pianificazione per le opere strategiche, la valutazione *ex ante* dei fabbisogni di infrastrutture e servizi prevista dall'art. 3, comma 4 del medesimo decreto;

inserire una tabella delle opere ultimate, collaudate e in esercizio e indicare, per le altre opere, previa definizione di opportuni criteri coerenti con quanto indicato nell'allegato 5, un ordine di priorità 1 o di priorità 2, tenuto altresì conto dell'impegno delle regioni a valere su risorse incluse in piani e/o programmi finanziati anche con il ricorso a fondi europei di competenza regionale;

riportare in «tabella 0» gli stati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi;

riportare, nella colonna «fabbisogno» della «tabella 0», l'eventuale eccedenza delle risorse disponibili rispetto al costo dell'opera con segno negativo, ai fini di un corretto computo delle disponibilità del Programma;

riportare nelle tabelle il costo complessivo delle opere al lordo del ribasso d'asta, come risultante dai quadri economici a seguito dell'aggiudicazione;

ove non sia possibile stabilire il costo di un intervento, o tale costo non sia incluso nella «tabella 0», escludere quest'ultimo intervento esplicitamente dal Programma, al fine di rappresentare correttamente il valore dello stesso;

riportare nelle tabelle l'ammontare del finanziamento privato;

riportare un prospetto sintetico con le risorse annualmente destinate al Programma delle infrastrutture strategiche dal 2001 ad oggi e un prospetto con i fabbisogni finanziari del triennio di riferimento articolato per annualità e infrastrutture o famiglie infrastrutturali.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà assicurare a questo Comitato, per le opere di cui al punto 1, flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999.

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a sottoporre a questo Comitato, compatibilmente con i tempi di elaborazione del 12° allegato infrastrutture, i piani e programmi di intervento settoriale — quali Piano nazionale porti, Piano nazionale aeroporti, Piano della logistica — e i documenti di indirizzo generale per il coordinamento della politica nazionale di settore con le politiche comunitarie, ai fini della verifica della coerenza complessiva dell'impianto programmatico.

Roma, 1° agosto 2014

*Il Presidente:* RENZI

*Il segretario:* LOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2014*

*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3876*

**14A09960**

DELIBERA 10 novembre 2014.

**Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A.** (Delibera n. 52/2014).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero;

Visto in particolare l'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998 che disciplina l'attività di «SACE S.p.A.» e il successivo comma 3, il quale dispone che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte della società stessa sono definite con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;



Vista la comunicazione 2012/C 392/01 della Commissione agli Stati membri dell'Unione europea sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare il comma 5 il quale prevede, tra l'altro, che «SACE S.p.A.» continua a svolgere le attività già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato ed integrato dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che reca il nuovo comma 9-*bis* in forza del quale «la garanzia dello Stato per rischi non di mercato può altresì operare in favore di SACE S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016», che ha fissato, all'art. 2, comma 4, gli impegni assumibili da SACE per l'anno finanziario 2014 rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi;

Vista la delibera di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243/2007), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da «SACE S.p.A.»;

Vista la delibera di questo Comitato del 14 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* del n. 190/2014) con la quale SACE è stata autorizzata, fermo restando quanto stabilito nella delibera del CIPE n. 62/2007 e nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonché degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, ad intervenire nei settori caratterizzati, per la natura del mercato di riferimento, da un esiguo numero di controparti e dai conseguenti rischi;

Considerato il supporto offerto in altri Paesi a società concorrenti di quelle italiane operanti nel settore della cantieristica;

Considerato che il settore della cantieristica è da ritenersi strategico per l'economia italiana, anche ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Considerata pertanto l'urgenza dell'intervento di SACE S.p.A. anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività del sistema Italia tenuto conto dell'attuale momento congiunturale, che costituiscono obiettivi primari delle modifiche introdotte dal predetto art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in relazione al funzionamento della garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni non di mercato;

Considerato che sono in corso di emanazione i provvedimenti di cui all'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativo alla garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni non di mercato;

Ritenuto che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si debba tener conto del carattere strategico, per l'economia italiana, del settore della cantieristica;

Tenuto conto dell'esame della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 22675 del 6 novembre 2014, svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la odierna nota n. 4749-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Per le finalità esposte in premessa SACE S.p.A. può, nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato di cui alle premesse, nonché degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, assumere in garanzia ulteriori operazioni a supporto del settore strategico della cantieristica.


Roma, 10 novembre 2014

*Il Presidente:* RENZI

*Il segretario:* LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3897



*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PROPOFOL HOSPIRA è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A04038****Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido zoledronico Medimpex».***Estratto determina n. 596/2015 del 15 maggio 2015*

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO MEDIMPEX.

Titolare AIC: Medimpex UK 127 Shirland Road - Londra W9 2 EP - Regno Unito.

Confezione: "4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in plastica da 5 ml - AIC n. 043083017 (in base 10) 192T89 (in base 32).

Confezione: "4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione" 4 flaconcini in plastica da 5 ml - AIC n. 043083029 (in base 10) 192T8P (in base 32).

Confezione: "4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione" 10 flaconcini in plastica da 5 ml - AIC n. 043083031 (in base 10) 192T8R (in base 32).

Forma farmaceutica: Concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

Principio attivo: Un flaconcino con 5ml di concentrato contiene 4mg di acido zoledronico, corrispondenti a 4,264mg di acido zoledronico monoidrato.

Un ml di concentrato contiene 0,8mg di acido zoledronico (come monoidrato).

Eccipienti:

Mannitolo (E421);

Dipotassio idrogeno fosfato;

Acqua per preparazioni iniettabili;

Potassio idrossido (per l'aggiustamento del pH);

Acido fosforico (per l'aggiustamento del pH).

Produzione, controllo, confezionamento primario e secondario, rilascio lotti: Gedeon Richter Plc.\_1103 Budapest, Gyömrői út 19-21- Ungheria.

Produzione principio attivo: Gedeon Richter Plc.\_ 2510, Dorog Esztergomi út 27-Ungheria.

Indicazioni terapeutiche:

Prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, schiacciamenti vertebrali, radioterapia o interventi chirurgici all'osso, ipercalcemia neoplastica) in pazienti adulti affetti da tumori maligni allo stadio avanzato che interessano l'osso.

Trattamento di pazienti adulti con ipercalcemia neoplastica (TIH).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ACIDO ZOLEDRONICO MEDIMPEX è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, ematologo.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A04039****COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**Comunicato di rettifica relativo alla delibera 1° agosto 2014, recante: «Legge n. 443/2001 - Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (DEF) 2013. (Delibera n. 26/2014)» e alla delibera 10 novembre 2014, recante: «Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A. (Delibera n. 52/2014)».**

Alla fine della delibera n. 52/2014 citata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 3 del 5 gennaio 2015, gli allegati riportati dalla pag. 10 alla pag. 103, devono intendersi facenti parte integrante della delibera n. 26/2014, pubblicata nel medesimo Supplemento ordinario.

**15A04204**